



Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
 Dipartimento Regionale Tecnico
 Servizio Ufficio Genio Civile Catania
 U.O.10 –Acque: concessioni e autorizzazioni

Il Dirigente del Servizio

- Visto** la domanda datata 19/01/2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 16570 in data 25/01/2017, con la quale la Ditta **Bennardo Giuseppe** ha denunciato, ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. n. 275/1993 come da ultimo modificato dall'Art. 19 della L.R. n. 20/2016, l'esistenza di un pozzo del tipo trivellato in un proprio fondo sito in c.da **Vaito**, fg. **265** – part. **217**, del Comune di **Caltagirone**, dalle caratteristiche geometriche e funzionali da accertare;
- Considerato** che il Comune di Caltagirone è compreso nei territori sottoposti alla tutela della Pubblica Amministrazione e che qualsiasi lavoro di scavo finalizzato alla ricerca idrica di acque sotterranee deve essere preventivamente autorizzato da questo Ufficio ai sensi del T.U. 11/12/1933, n. 1775;
- Visto** gli atti in possesso di questo Ufficio relativi al suddetto pozzo da cui si rileva che lo stesso è stato realizzato in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo ai sensi del T.U. 11/12/1933, n. 1775;
- Ritenuto** che tali lavori sono pertanto da ritenersi abusivi per trasgressione al disposto dell'Art. 95 del T.U. di leggi 11/12/1933, n. 1775;
- Considerato** che l'esecuzione abusiva delle opere di ricerca di acque sotterranee e la loro utilizzazione non consente l'imposizione preventiva, da parte di questo Ufficio, di particolari condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, nè l'effettuazione degli opportuni controlli a tutela della falda idrica, con pericolo di danni anche irreversibili al bacino interessato;
- Visto** la nota n. 22593 del 01/02/2017, notificata in data 06/03/2017, con la quale questo Ufficio ha comunicato alla Ditta **Bennardo Giuseppe** l'**avvio del procedimento** per trasgressione all'Art. 95 del T.U. di leggi 11/12/1933, n. 1775, assegnando il termine di giorni **30** decorrenti dalla data di ricezione della predetta nota per la presentazione di eventuali osservazioni per iscritto;
- Considerato** che la Ditta **Bennardo Giuseppe** **non** ha prodotto osservazioni per iscritto entro il termine di cui sopra;
- Visto** la documentazione trasmessa dalla Ditta **Bennardo Giuseppe** in allegato alle note datate 27/03/2017 e 30/05/2017, acquisite al protocollo di questo Ufficio rispettivamente al n. 71897 in data 30/03/2017 ed al n. 121913 in data 08/06/2017, da cui si rileva, fra l'altro, che il suddetto pozzo è stato realizzato nell'anno 1990;
- Visto** il T.U. 11/12/1933, n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** la Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.;
- Visto** il Decreto Legislativo 03/04/2006, 152 recante Norme in materia ambientale;
- Visto** il Decreto Legislativo 01/09/2011, n.150;

DECRETA

la Ditta **Bennardo Giuseppe**, C.F. BNN GPP 58L03 B428Q, nato a **Caltagirone il 03/07/1958**, residente a Mazzarrone in Via Barbera n. 1, è **dichiarata in contravvenzione** per trasgressione all'Art. 95 del T.U. di leggi 11/12/1933, n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici.

La Ditta **Bennardo Giuseppe** verrà ammessa al beneficio dell'oblazione con il pagamento in misura ridotta, entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica del presente decreto, ai sensi del disposto dell'Art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., della somma di **€ 20,00** (Euro venti/00) da versare in conto Entrate Cassa Regione Siciliana, tramite conto corrente postale n. **12202958**, intestato a "Cassiere della Regione Siciliana Banco di Sicilia - Catania" indicando **obbligatoriamente** nella causale: "**Capo 8 - Capitolo 2301. Sanzione amministrativa per trasgressione Art. 95 del T.U. n. 1775/1933. Pozzo trivellato in c.da Vaito, fg. 265 - part. 217, Comune di Caltagirone**".

Si fa carico alla Ditta interessata di trasmettere tempestivamente a questo Ufficio l'originale della ricevuta dell'eseguito versamento.

L'omesso versamento della suddetta somma nel termine stabilito comporterà l'emissione da parte di questo Ufficio del provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall'Art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., con il pagamento della somma di **€ 516,00** (Euro cinquecentosedici/00), oltre le eventuali spese.

DIFFIDA

La Ditta **Bennardo Giuseppe** dall'utilizzare, in assenza di titolo legittimo a norma di legge, le acque sotterranee reperite a seguito della realizzazione del suddetto pozzo.

Si avverte che qualora codesta Ditta dovesse procedere all'utilizzazione delle acque nonostante la predetta diffida, saranno adottati i provvedimenti sanciti dall'Art. 17 del T.U. 11/12/1933, n. 1775 come sostituito dall'Art. 96, punto 4. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'Art. 6 del D. Lgs. 01/09/2011, n.150, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Prot. n. 127239

Catania 15.010.2017

Il Dirigente della U.O.10
Sonia Berretta

Il Funzionario Direttivo
Ingolf Di Franco



Il Dirigente del Servizio
S. G. Ragusa

Originale firmato agli atti